


ALLEGATO DECRETO
N. 93 del 21/12/2011



Regione Campania

**“Norme sanitarie per l’acquisizione in Campania della qualifica di
Regione accreditata per la Malattia vescicolare dei suini”**

Articolo 1

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla acquisizione della qualifica di Regione Accreditata per Malattia Vescicolare dei Suini, nelle aziende suinicole familiari per autoconsumo possono essere allevati e macellati in loco fino a un massimo di due suini per anno in un unico allevamento per codice aziendale.

Articolo 2

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i Servizi Veterinari competenti effettuano una verifica straordinaria sull'applicazione delle misure di biosicurezza indicate in allegato all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 in tutti gli allevamenti suinicoli campani diversi dagli allevamenti familiari per autoconsumo, servendosi dell'apposita check-list allegata al presente provvedimento. I sopralluoghi sono condotti mediante verifiche congiunte da parte del Servizio di Sanità Animale e del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
2. Entro il primo semestre dell'anno 2012, in concomitanza all'esecuzione del controllo semestrale per la conferma dell'accreditamento per MVS o del controllo per il primo accreditamento, la verifica di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuata in tutti gli allevamenti suinicoli da riproduzione a ciclo aperto e negli allevamenti da ingrasso che commercializzano animali verso altri allevamenti.
3. La verifica di cui al comma 1 viene completata, per le tipologie di allevamento da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso per macello, entro il 31 dicembre 2012.
4. Alle aziende suinicole per le quali il Servizio Veterinario ufficiale constata l'insufficienza delle misure di biosicurezza presenti viene sospesa la qualifica sanitaria e viene concesso un termine di 60 giorni per l'adeguamento necessario alle prescrizioni impartite. Durante tale periodo sono consentite esclusivamente movimentazioni dirette di animali verso stabilimenti di macellazione. Trascorso il termine predetto il Servizio Veterinario competente per territorio verifica attraverso una visita ispettiva in loco che le prescrizioni siano state adeguatamente eseguite e in tal caso ripristina la qualifica sanitaria e revoca il blocco di movimentazione. Nel caso in cui si verifichi la persistenza delle carenze ed il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite il Sindaco, su proposta del competente Servizio Veterinario, dispone che tutti gli animali eventualmente presenti in azienda siano avviati ad uno stabilimento di macellazione entro 7 giorni, senza indennizzo, e che l'azienda venga classificata d'ufficio come allevamento familiare per autoconsumo, con possibilità di allevamento di un numero massimo di due capi per anno, e come tale registrata nella BDN.

Articolo 3

1. Per ogni caso di sieropositività per MVS Il Servizio Veterinario competente per territorio compila entro 72 ore dalla ricezione dell'esito analitico, anche di prima istanza, la prevista indagine epidemiologica e richiede la collaborazione della Regione e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale per l'effettuazione di un sopralluogo congiunto in azienda. Qualora nel corso del sopralluogo si verifichi assenza o insufficienza delle misure di biosicurezza di cui all'allegato dell'OM 12 aprile 2008 e l'azienda in questione non sia un allevamento da autoconsumo che detiene un numero massimo di due capi per anno, il Sindaco, su proposta del Servizio Veterinario competente, dispone la macellazione senza indennizzo entro 72 ore di tutti gli animali presenti in azienda e classificazione di allevamento da autoconsumo.
2. Il provvedimento di macellazione senza indennizzo entro 72 ore di tutti gli animali presenti in azienda e classificazione di allevamento da autoconsumo è disposto in tutti i casi di riscontro di sieropositività per MVS in aziende già oggetto di misure sanitarie in funzione di sieropositività riscontrate nel corso degli ultimi 2 anni calcolati a ritroso a partire dalla data dell'ultimo prelievo che ha evidenziato capi sieropositivi.

Articolo 4

1. Qualora l'indagine epidemiologica a seguito di accertamento di focolaio di malattia vescicolare del suino accerti movimentazioni dall'azienda sede di focolaio verso allevamenti da autoconsumo che detengono fino a un massimo di due suini, il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di destinazione provvede ad eseguire al più presto un campionamento per esame sierologico nei capi presenti. In caso di riscontro di sieropositività il Sindaco dispone che tutti i suini presenti siano abbattuti e distrutti entro 72 ore.

Articolo 5

1. Nei casi di focolai di MVS in aziende suinicole della Regione Campania in cui si sia già verificato un precedente focolaio di MVS nel corso degli ultimi 4 anni calcolati a ritroso a partire dalla data dell'ultimo prelievo che ha evidenziato la positività virologica il Sindaco, su proposta del competente Servizio Veterinario, dispone il ritiro del codice aziendale con espresso divieto di allevamento di animali della specie suina nonché il ritiro di eventuali autorizzazioni ad automezzi utilizzati per la movimentazione di suini.

Articolo 6

1. Nelle aziende suinicole della Regione Campania da riproduzione a ciclo aperto è vietata l'introduzione di suini diversi da riproduttori, provenienti da altri allevamenti.
2. Nelle aziende suinicole della Regione Campania da ingrasso che movimentano suini verso altri allevamenti è obbligatorio detenere gli animali per un periodo minimo di 30 giorni. In tali aziende deve essere rispettato un periodo di tutto-vuoto di minimo 7 giorni da attuarsi almeno una volta ogni due mesi. Durante il periodo di tutto-vuoto sono effettuate in azienda, sotto la supervisione documentata del Servizio Veterinario competente e a spese dell'allevatore, accurate operazioni di pulizia e disinfezione con utilizzo di disinfettanti efficaci contro il virus della Malattia Vescicolare del suino.
3. Negli allevamenti di cui al comma 2, nel periodo intercorrente due periodi di tutto-vuoto è consentito introdurre esclusivamente una partita di suini provenienti da un'unica azienda di origine. Gli animali rimangono in vincolo sanitario con divieto di movimentazione fino alla ricezione degli esiti di laboratorio favorevoli del previsto esame sierologico mensile, da effettuarsi entro 7 giorni dall'arrivo. Qualora il controllo mensile successivo riguardi gli stessi animali ancora presenti in azienda non si procede al vincolo sanitario in attesa degli esiti.

Articolo 7

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Direttori Generali e/o i Commissari Straordinari delle AA.SS.LL. della Regione Campania individuano tra i Direttori dei tre servizi Veterinari di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali e igiene dei prodotti di origine animale, un responsabile unico con funzioni di coordinamento e verifica delle misure di controllo della MVS nel territorio di competenza e ne comunicano il nominativo al Settore Veterinario Regionale.

Articolo 8

1. I suini introdotti in stalle di sosta di stabilimenti di macellazione possono permanere in tali strutture per un periodo massimo di 72 ore prima di essere avviati alla macellazione .